

La giurisprudenza della «Nona»

RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE
IX CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO

ANNO **2015**

raccolta curata da:
SEZIONE NONA CIVILE del Tribunale di Milano

INDICE

1. Affidamento familiare	002
2. Alimenti	002
3. Animali da compagnia	003
4. Audizione del minore	003
5. Competenza e giurisdizione	003
6. Divorzio	006
7. Figli nati fuori dal matrimonio	009
8. Fondo patrimoniale	010
9. Mantenimento	010
10. Matrimonio	012
11. Mediazione	012
12. Misure di degiurisdizionalizzazione	013
13. Ordine di protezione	014
14. Patrocinio a spese dello Stato	014
15. Procedimenti di revisione	015
16. Processo civile	016
17. Responsabilità genitoriale	020
18. Separazione	021

A cura di: **Maria Laura Amato - Jacopo Blandini - Giuseppe Buffone – Olindo Canali - Laura Cosmai - Nadia Dell’Arciprete – Enrica Manfredini - Rosa Muscio – Paola Ortolan - Gloria Servetti - Laura Stella -**

2015

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 novembre 2015

LEGGE 173 DEL 2015 SULLA CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI MINORI – FINALITÀ – ADOZIONE “DI PREFERENZA” PER GLI AFFIDATARI – SUSSISTE (art. 5 comma I, l. 184 del 1983, come mod. dalla l. 173 del 2015)

La finalità della legge 173 del 2015 è quella di preservare «il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» sancendo, in tal direzione, una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un legame significativo affettivo.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 novembre 2015

LEGGE 173 DEL 2015 SULLA CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI MINORI – OBBLIGO DI CONVOCARE L’AFFIDATARIO O L’EVENTUALE FAMIGLIA COLLOCATARIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – FASCIO APPLICATIVO – AFFIDAMENTO AL COMUNE O AL SERVIZIO SOCIALE CON COLLOCAMENTO COMUNITARIO DEL MINORE – APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE (art. 5 comma I, l. 184 del 1983, come mod. dalla l. 173 del 2015)

In materia di procedimento civile avente ad oggetto (anche) la responsabilità genitoriale, la norma sulla partecipazione dell’affidatario o del collocatario al processo, di cui all’art. 5, comma I, legge 184 del 1983, come modificata dalla Legge 173 del 2015, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare: ne consegue che la norma non opera nel caso di affidamento del fanciullo al Comune o ai Servizi Sociali, con collocamento protettivo in ambiente comunitario e non familiare poiché in questo caso non sussiste una continuità affettiva da tutelare nei sensi di cui alla legge 173 cit. Un argomento di conferma si trae dall’art. 5 comma III della legge 184 del 1983 che estende le norme dell’articolato (quindi pure l’art. 5 comma I) anche «nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato»: norma di estensione che opera solo in quanto le norme siano «compatibili». Si stima non compatibile il nuovo periodo introdotto dalla l. 173 del 2015 in caso di affidamento all’ente con collocamento comunitario.

ALIMENTI

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 maggio 2015

ALIMENTI – ASSEGNO PROVVISORIO DI ALIMENTI – RIGETTO – IMPUGNAZIONE – RECLAMO – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE (art. 446 c.c.)

L’assegno provvisorio di alimenti, ex art. 446 c.c., va collocato nell’ambito delle misure cautelari tipiche, con un regime giuridico speciale in ragione dello specifico humus sostanziale e processuale in cui la misura si iscrive. Avendo natura cautelare, al cospetto della richiesta dell’alimentando, il giudice deve effettuare un’indagine sommaria, nel corso della quale deve accertare i presupposti soggettivi (stato di bisogno dell’alimentando) ed oggettivi (possibilità economica dell’obbligato), oltre al periculum in mora. E’ chiaro che si tratta pur sempre di una delibazione cd. sommaria, senza memoria della fase istruttoria che colorerà la fase di merito e, quindi, condurrà alla decisione finale. La specialità della misura in parola la sottrarre sia al regime cautelare uniforme sia a quello camerale: in particolare, in punto di contestazione in sede di gravame, mediante reclamo. Infatti, diversamente dai cautelari ordinari e dai provvedimenti pronunciati all’esito di rito camerale, il provvedimento ex art. 446 c.c. non è impugnabile : semmai, è modificabile dal giudice del merito . Non si ignora quell’orientamento

che ammette il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ma si tratta di una lettura che vanifica le specialità dell'istituto chiaramente emergenti già dal testo letterale dell'art. 446 c.c. («finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti»). E, infatti, si discorre, per l'appunto, di «cautela speciale».

ANIMALI DA COMPAGNIA

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015

ANIMALI DI COMPAGNIA – SEPARAZIONE DEI PARTNERS (NEL CASO DI SPECIE: NON UNITI DA MATRIMONIO) – RELAZIONE CON GLI ANIMALI – REGOLAMENTAZIONE GIUDIZIALE – APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO PREVISTO PER I FIGLI - ESCLUSIONE (ART. 337-TER C.C.)

L'animale di compagnia va riconosciuto come “essere senziente” e deve anche riconoscersi un vero e proprio «diritto soggettivo all'animale di compagnia»; tuttavia, ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di “diritti d'azione” inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa. Inoltre, la premessa sopra ricordata (che esiste un diritto all'animale da compagnia) non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale. Conseguentemente, non è ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. in assenza di figli. Il titolare del diritto soggettivo all'animale di compagnia non resta sfornito di protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà.

AUDIZIONE DEL MINORE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 6 maggio 2015

AUDIZIONE DEL MINORE – DELEGA AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO – ASCOLTO DEL MINORE A CURA DEL CTU – PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI - ESCLUSIONE (ART. 336-BIS C.C.)

Nel caso in cui il giudice si avvalga del consulente per compiere attività di osservazione, ascolto, diagnosi di persona minore di età, contesa in procedimenti di famiglia, non trova applicazione l'art. 194 comma II c.p.c. e, dunque, né i genitori e né gli Avvocati possono partecipare (in modo diretto all'atto del consulente compiuto in presenza del fanciullo) se non autorizzati dal giudice e salvo il caso dell'operazione svolta in sala cd. ascolto. La norma (anche procedurale) di cui all'art. 336-bis c.c., infatti, esclude l'applicazione di quel riferimento normativo.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 giugno 2015

CONFLITTO GENITORIALE – CONDIZIONI DI SEPARAZIONE – CONTROVERSIA SUI TEMPI DI FREQUENTAZIONE DEI GENITORI CON I FIGLI – PERIODI FESTIVI ED ESTIVI – COMPETENZA – GIUDICE TUTELARE – SUSSISTE – CD. VIGILANZA ATTIVA (art. 337 c.c.)

Il potere di vigilanza cd. attiva, attribuito dall'art. 337 c.c. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale

e non si estende all'attribuzione di poteri decisori che non siano applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. Tuttavia, l'assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria importanza ossia l'affidamento e il collocamento dei minori, nonché il *quantum* del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o meramente esecutive nell'ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo avvalendosi dei servizi sociali. Pertanto, là dove il conflitto genitoriale riguarda i tempi di frequentazione delle figure parentali con i figli, nel periodo estivo, scolastico e natalizio, la competenza per intervenire è del giudice tutelare.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 aprile 2015

REGISTRI DELLO STATO CIVILE – TRASCRIZIONI / ANNOTAZIONI – COMPETENZA – GIUDICE ORDINARIO – UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE - ESCLUSIONE (art. 95, d.P.R. 396 del 2000)

Le trascrizioni e le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, in particolare atti giuridici di diritto pubblico compiuti da soggetti attivi della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa; ne consegue che il sindacato spetta al giudice ordinario ma è ammesso limitatamente alle soglie di competenza espressamente individuate dal Legislatore, in genere a presidio di situazione giuridiche soggettive qualificabili come "diritto soggettivo" e su istanza del diritto titolare della posizione di vantaggio stimata lesa. Legittimati attivi sono, comunque, i titolari dell'interesse protetto e non l'ufficiale dello Stato Civile.

Trib. Milano, sez. X civ., decreto 15 maggio 2015

SEPARAZIONE CONSENSUALE – PROCEDIMENTO EX ARTT. 330 E SS C.C. PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI E INSTAURATO PRECEDENTEMENTE – CONSEGUENZE – CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE DINANZI AL G.O. - ESCLUSIONE (Art. 38 disp. att. c.c.)

A seguito della riformulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. ad opera della legge n. 219/2012 i provvedimenti di cui, fra gli altri, agli artt. 330 e 333 c.c. sono rimasti patrimonio della competenza funzionale del giudice minorile, con la sola deroga, a favore del Tribunale ordinario, rappresentata dalla concorrente pendenza innanzi a tale ultimo Ufficio di un procedimento separativo, divorzile o ex art. 316, quarto comma, c.c.; ciò vuol dire che, in presenza di un procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. instaurato anteriormente al deposito del ricorso per separazione consensuale, non può trovare applicazione il principio di concentrazione delle competenze avanti il giudice ordinario e, dunque, quella c.d. *competenza per attrazione* che sola può consentire la trattazione unitaria da parte del giudice adito delle domande inerenti allo *status* dei genitori e all'affidamento dei minori qualora sussistano gli estremi per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità. Ne consegue che il Tribunale ordinario, in questo caso, può omologare la separazione consensuale limitatamente alle questioni coniugali non potendo, invece, provvedere in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 giugno 2015

RESIDENZA ABITUALE DEI MINORI – TRASFERIMENTO UNILATERALE – INERZIA DEL GENITORE CHE DOVREBBE DOLERSENE – TRASCORRERE DEL TEMPO – EFFETTI – CONSOLIDARSI DELLA NUOVA RESIDENZA ANCHE AI FINI DELLA COMPETENZA (ART. 38 DISP ATT. C.C.)

Il luogo di residenza abituale dei minori deve essere deciso dai genitori «di comune accordo»: il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro

integra un atto illecito. La tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, in linea di principio, integra in quanto il suddetto trasferimento è idoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale e resta, dunque, dotato di *potestas decidendi* il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente. Tali principi, tuttavia, non operano più là dove la nuova residenza abituale del minore – pur frutto di trasferimento unilaterale – si sia consolidata nel tempo per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subito. In altri termini, la nuova residenza abituale del minore, frutto di scelta unilaterale, va contestata senza indugio dal genitore per potere evitare che la competenza territoriale del luogo di originario domicilio del fanciullo venga meno.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 11 febbraio 2015

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI – RICHIESTA DI MODIFICA – COMPETENZA TM – SUSSISTE (art. 337-ter, 337-quater cod. civ.)

La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c., posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 333 c.c., con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c. In altri termini, l'azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all'art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall'art. 38 disp. att. c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 giugno 2015

RIPARTO DI COMPETENZA TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – MISURE LIMITATIVE EX ART. 333 C.C. – RICORSO PER LA MODIFICA O REVOCA EX ART. 333 COMMA II C.C. (ART. 333 C.C.)

L'art. 38 disp. att. c.c. richiamando «i provvedimenti» e i «procedimenti» di cui all'art. 333 c.c. non distingue, in seno a questa disposizione, tra la fattispecie di cui al primo comma e la fattispecie di cui al secondo comma. Le regole di riparto della competenza che valgono per il primo comma dell'art. 333 c.c. valgono, pertanto, anche per il secondo comma dell'art. 333 c.c.; ne consegue che, ove la parte ricorrente introduca in via autonoma un giudizio ex art. 333 comma II c.c. – senza che penda alcun processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. – si versa in un ambito attratto dalla competenza funzionale del T.M., non rilevando le eventuali domande accessori; infatti, solo ove il Giudice Minorile dovesse stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela del minore, si realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della responsabilità che sola potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all'art. 316 comma 4 c.c. il quadro normativo di riferimento, con conseguenziale operatività della competenza funzionale del Giudice Ordinario a mente dell'art. 38 come modificato dalla legge 219/2012.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 maggio 2015

ART. 321 C.C. – NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – COMPETENZA DEL COLLEGIO – ESCLUSIONE – COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE - SUSSISTE (ART. 321 C.C.)

Il provvedimento di cui all'art. 321 cod. civ. deve essere assunto dal Giudice Tutelare e non dal Tribunale in composizione collegiale.

DIVORZIO

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 maggio 2015

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – TRASFORMAZIONE DEL RITO IN SEDE DI UDIENZA PRESIDENZIALE – CONVERSIONE DEL RITO IN SEPARAZIONE CONSENSUALE – CESSAZIONE DELLA COMUNIONE LEGALE – ART. 191 C.C. COME MODIFICATO DALLA L. 55 DEL 2015 – DECORRENZA – DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SEPARAZIONE – SUSSISTE (LEGGE 55/2015; ART. 191 C.C.)

Nel caso in cui, in un procedimento di separazione giudiziale, in sede di udienza presidenziale, i coniugi raggiungano un accordo e sia disposta la trasformazione del rito in separazione consensuale, con prosecuzione del rito, in assenza di ordinanza ex art. 708 c.p.c. che autorizzi i coniugi a vivere separati, l'effetto della cessazione della comunione legale decorre dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale (ciò rileva ai fini dell'onere della pubblicità legale del relativo provvedimento). Pertanto, è il citato verbale e non l'ordinanza di conversione del rito che va comunicato all'ufficiale dello Stato Civile.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 giugno 2015

LEGGE 55 DEL 2015 – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE – ART. 191 C.C. – EFFICACIA NEL TEMPO – ORDINANZE PRONUNCIATE DAL 26 MAGGIO 2015 IN POI - SUSSISTE (ART. 191 C.C.)

Per effetto della legge 55 del 2015, il nuovo art. 191 comma II c.c., in materia di cessazione della comunione legale, si applica a tutte le ordinanze presidenziali ex art. 708 c.p.c. pronunciate dal 26 maggio 2015 in poi, a prescindere dal fatto che il processo sia stato iscritto in data anteriore; la norma, però, non ha effetto retroattivo riguardo, invece, alle ordinanze pronunciate in data anteriore al 26.5.2015.

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 22 luglio 2015

LEGGE SUL CD. DIVORZIO BREVE – TERMINE DI 6 MESI IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – APPLICABILITÀ IN CASO DI CD. PC CONGIUNTE - ESCLUSIONE (legge 55 del 2015)

Il termine di sei mesi per instaurare il procedimento di divorzio, a seguito di separazione consensuale, per effetto della norma di cui all'art. 1 l. 6.5.2015 n. 55 che ha modificato l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è applicabile ove il procedimento di separazione contenzioso venga trasformato, previo mutamento del rito, in separazione consensuale, e pertanto detto termine di mesi sei non è applicabile laddove il procedimento di separazione sia stato definito con sentenza, sia pure su conclusioni congiunte delle parti, dovendo in tale ipotesi applicarsi il termine annuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 aprile 2015

MUTAMENTO DEL SESSO DI PERSONE CONIUGATA – EFFETTI – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE – CORTE COSTITUZIONALE N. 170 DEL 2014 – AUTOMATISMO – ESCLUSIONE – VOLONTÀ DEI CONIUGI – RILEVANZA – SUSSISTE – SEDE IN CUI LA VOLONTÀ DEVE ESSERE RACCOLTA – GIUDIZIO DI RETTIFICA SUSSISTE (l. 164 del 1982)

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, 11 giugno 2014 n. 170 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), il coniuge che muti sesso ha diritto a conservare, d'accordo con il partner, il legame affettivo consolidatosi nel tempo accedendo alla diversa forma di unione regolata dalla Legge. In particolare, in occasione del procedimento giurisdizionale di rettifica dell'attribuzione di sesso, i coniugi possano formulare istanza al giudice per essere autorizzati a mantenere in vita la coppia, anche se in forma diversa dal matrimonio; in difetto, la sentenza produce naturalmente e fisiologicamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, senza necessità di intervento giudiziale e tramite gli strumenti della rettifica promossi dall'ufficiale dello Stato Civile. Pertanto è in occasione del procedimento che "trasforma" l'identità di genere del coniuge che i partners, (entrambi da considerarsi, quindi, litisconsorti necessari), possono richiedere al giudice di pronunciare anche il diritto al passaggio alla diversa forma di convivenza: in difetto, invece, segue *ope legis* il divorzio cd. imposto a cui può provvedere l'Ufficiale dello Stato Civile, sulla scorta della lettura del dispositivo della sentenza di rettifica.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 aprile 2015

MUTAMENTO DEL SESSO DI PERSONE CONIUGATA – EFFETTI – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE – CORTE COSTITUZIONALE N. 170 DEL 2014 – AUTOMATISMO – ESCLUSIONE – VOLONTÀ DEI CONIUGI – RILEVANZA – SUSSISTE – SEDE IN CUI LA VOLONTÀ DEVE ESSERE RACCOLTA – GIUDIZIO DI RETTIFICA SUSSISTE – SENTENZE DI RETTIFICA DEPOSITATE PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CONSULTA – ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ DEI CONIUGI EX POST – NECESSITÀ - SUSSISTE (l. 164 del 1982)

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, 11 giugno 2014 n. 170 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), in occasione del procedimento giurisdizionale di rettifica dell'attribuzione di sesso, i coniugi possano formulare istanza al giudice per essere autorizzati a mantenere in vita la coppia, anche se in forma diversa dal matrimonio; in difetto, la sentenza produce fisiologicamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, senza necessità di intervento giudiziale e tramite gli strumenti della rettifica promossi dall'ufficiale dello Stato Civile. Questa interpretazione può ritenersi ammessa solo per le sentenze di rettifica depositate in data successiva all'11 giugno 2014 (data di deposito della pronuncia della Consulta n. 170/2014) ma non anche per quelle che siano anteriori, per le quali "il diritto" a mantenere l'unione non esisteva poiché – in difetto dell'intervento additivo della Corte delle Leggi – non era possibile, per i coniugi, in corso di processo di rettifica, comunicare la volontà di continuare a rimanere una "coppia". In questi casi, su ricorso del Pubblico Ministero sollecitato dall'Ufficiale dello Stato Civile, il Tribunale è tenuto a verificare, ex post, la volontà dei coniugi appurando se manifestino una scelta nel senso di mantenere vitale l'unione affettiva.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 aprile 2015

MUTAMENTO DEL SESSO DI PERSONE CONIUGATA – EFFETTI – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE – CORTE COSTITUZIONALE N. 170 DEL 2014 – AUTOMATISMO – ESCLUSIONE – VOLONTÀ DEI CONIUGI – RILEVANZA – SUSSISTE – SCELTA NEL SENSO DI RESTARE UNITI – EFFETTI – PERMANENZA DEL VINCOLO MATRIMONIALE – SUSSISTE (l. 164 del 1982)

La pronuncia della Corte Costituzionale, 11 giugno 2014 n. 170, è da qualificare come sentenza additiva di principio: pertanto, finché il Legislatore non interverrà per regolare le nuove forme di convivenza civile, i coniugi attraversati dalla vicenda di rettifica, ove scelgano di restare uniti, rimangono uniti in matrimonio.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15-16 aprile 2015

DIVORZIO – ACCORDO DEI CONIUGI – DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO – FISSAZIONE DI UNA “UNA TANTUM” RECIPROCA: DEL MARITO IN FAVORE DELLA MOGLIE E DELLA MOGLIE IN FAVORE DEL MARITO – CONTRASTO ALL’ORDINE PUBBLICO - SUSSISTE (LEGGE 898 – 1970)

E’ in contrasto con l’ordine pubblico interno il patto divorzile che istituisca un negozio sostanzialmente privato avente ad oggetto due trasferimenti patrimoniali reciproci a titolo di assegno divorzile cd. *una tantum* (art. 5 comma VIII, l. 898 del 1970).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 11 marzo 2015

PRONUNCIA DIVORZILE CONSEGUITA ALL’ESTERO – PRONUNCIA DEL GIUDICE STRANIERO – RICORSO AL TRIBUNALE ITALIANO PER “DIVORZIO CD. DIRETTO” EX ART. 3 N. 2 LETT. E) LEGGE 898 DEL 1970 – PRESUPPOSTI (art. 3 l. 898 del 1970)

Ai sensi dell’art. 3 n. 2, lettera e) della l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «nei casi in cui l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero (...) scioglimento del matrimonio (...)»; tale norma va, però, interpretata nel senso di ammettere il divorzio cd. diretto nei casi in cui il coniuge cittadino italiano abbia “subito” la scelta unilaterale del coniuge straniero di liberarsi dal vincolo matrimoniale ricorrendo al giudice straniero ed applicando la legge quivi vigente (da taluni definito in termini di «fenomeno delle cd. vedove bianche»). L’istituto del divorzio diretto, per pronuncia divorzile conseguita dal coniuge straniero all’estero, presuppone, dunque, un provvedimento formatosi all’estero in modo unilaterale, su mera domanda del cittadino non italiano con violazione dei diritti di difesa del coniuge italiano: da qui, il senso dell’istituto, all’indomani dell’art. 67 cit.: il giudice italiano, adito ex art. 3 comma II lett. e) cit., appurata la non riconoscibilità della decisione straniera (in modo incidentale ai fini del giudizio) pronuncia lo scioglimento del vincolo. L’istituto in esame non è, allora, utilizzabile nel caso in cui il coniuge italiano abbia partecipato al giudizio straniero, con ciò esercitando i diritti e beneficiando delle garanzie previste dalla legislazione straniera.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE CHE ABBIANO AVUTO L’EFFETTO DI RIEQUILIBRARE LE SITUAZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI – RILEVANZA – SUSSISTE – ASSEGNO DIVORZILE - ESCLUSIONE (art. 5 l. div.)

In sede di separazione consensuale, i coniugi possono includere nei patti anche schede negoziali aventi la finalità di mettere entrambi i partners nella posizione di poter provvedere, con adeguatezza e anche per il futuro, a loro stessi godendo di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Questi accordi non incidono sulla situazione di diritto (limitando l’accesso all’assegno divorzile) bensì sulla situazione di fatto (potenziando la capacità patrimoniale del coniuge più debole). In un contesto del genere, se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, all’indomani del disgregarsi della famiglia, non può essere accordato, in sede di divorzio, alcun assegno divorzile. Ciò anche in ragione della necessità di difendere il principio del “*venire contra factum proprium*”: apparirebbe come scorretta la condotta di chi abbia firmato un accordo in sede di separazione, per non ritrovarsi bisognoso in fase di divorzio, ma poi quell’accordo stesso ignori o quanto meno contraddica con una richiesta rivolta all’altro contraente che disattende i patti.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – NATURA GIURIDICA E FUNZIONE (art. 5 l. div.)

L’assegno divorzile non si traduce in una impropria misura finalizzata a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi e ma ha la finalità di garantire al coniuge meno

abbiente di potere continuare a godere, ove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza coniugale (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10 gennaio 2013, Pres. Poppa, est. Canziani). La valutazione giudiziale deve essere attenta per evitare che la funzione stessa dell'istituto venga frustrata (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, Pres. Criscuolo, est. Morelli). La rinuncia all'assegno di mantenimento espressa dalla moglie in sede di separazione non è determinante, stante la funzione assistenziale dell'assegno divorzile e la irrinunciabilità (in quella sede) del relativo diritto, ma è sintomatica di un'autosufficienza economica della parte, la quale con un'autonoma valutazione degli assetti patrimoniali, si era ritenuta in grado di provvedere con il proprio reddito alle personali esigenze.

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 gennaio 2015

FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 316 c.c.)

In materia di figli nati fuori da matrimonio, nel procedimento ex art. 316 comma IV c.c., il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all'esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive. L'ammissibilità dei provvedimenti provvisori, nel rito ex artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c. discende da una interpretazione costituzionalmente orientata e more communitario del combinato disposto delle due norme. Il potere di disporre misure interlocutorie, nella fattispecie, rientra nell'ambito della tutela cautelare latu sensu intesa: sono state, infatti, le stesse Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 26 aprile 2013, n. 10064) a chiarire (seppure nel rito della separazione/divorzio) che i provvedimenti cd. provvisori hanno natura cautelare. Ebbene, la ratio ispiratrice della tutela cautelare è ravvisabile nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte cost. sentenze n. 26 del 2010, n. 144 del 2008 e n. 253 del 1994). Le misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, hanno, dunque, funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché sono legate a doppio filo al diritto fondamentale garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento» (Corte cost. sentenza 23 luglio 2010 n. 281) e non possono, quindi, essere precluse o negate in un contesto in cui garantiscono la stessa vitalità del «diritto». Peraltro, la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, «anche indipendentemente da una previsione espressa» (Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 gennaio 2015

FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO – MINORE IN TENERA ETÀ (NEL CASO DI SPECIE: 2 ANNI) – PRESUNZIONE DI NON IDONEITÀ DEL PADRE AD OCCUPARSENE COME LA MADRE - ESCLUSIONE (art. 316 c.c.)

Solo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 aprile 2015

FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO – ACCORDO DEI GENITORI PER UNA REGOLAMENTAZIONE CONDIVISA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – DOMANDA CONGIUNTA PRESENTATA AL TRIBUNALE – NECESSITÀ DELLA DIFESA LEGALE – ESCLUSIONE – ANALOGIA CON IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE (art. 316 c.c.)

In analogia a quanto avviene con la separazione consensuale, in caso di accordo dei genitori per la composizione della crisi successivamente alla disgregazione della famiglia non fondata sul matrimonio, non è necessaria la difesa tecnica in caso di domanda congiunta al tribunale: infatti, in materia di famiglia non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontrovertito come la cessazione del rapporto possa avvenire *ad nutum*, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, non necessaria la difesa tecnica in presenza di un ricorso congiunto ex art. 316 c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, con un sindacato simile a quello che viene condotto sugli accordi di separazione

FONDO PATRIMONIALE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 30 marzo 2015

FONDO PATRIMONIALE – AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE UN BENE DEL FONDO – PRESENZA DI FIGLI MINORI – AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE – CASS. CIV. N. 17811 DEL 2014 – NECESSITÀ – SUSSISTE – POSIZIONE DEI MINORI – TUTELA – NOMINA DI CURATORE SPECIALE O AUDIZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – VALUTAZIONE DEL GIUDICE – SUSSISTE (ART. 169 C.P.C.)

Nel caso di fondo patrimoniale, non sussiste necessità di autorizzazione giudiziale, nell'ipotesi di scioglimento consensuale del fondo medesimo (anche sub specie di cd. svuotamento), in mancanza di figli; è, invece, necessario lo scrutinio del giudice ove vi sia prole minore di età. In questo caso, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi.

MANTENIMENTO

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 marzo 2015

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEI FIGLI – MANTENIMENTO INDIRETTO A CARICO DEL GENITORE NON CONVIVENTE – QUANTIFICAZIONE – ELEMENTI RILEVANTI – REDDITO NETTO PERCEPITO MENSILMENTE – SPESE DI LOCAZIONE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

Ai fini della determinazione dell'ammontare in moneta che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento indiretto della prole, deve tenersi conto del reddito effettivo dell'onerato e, pertanto, dalla retribuzione percepita deve essere detratta l'eventuale spesa sostenuta per far fronte al canone di locazione, tenuto conto del fatto che il genitore non convivente con i figli, deve predisporre un adeguato ambiente domestico per ospitarli, quando sono insieme. *(Nel caso di specie, il padre percepiva un reddito netto mensile di euro 1600*

circa e sosteneva un canone di locazione di circa euro 280 mensili. Il Tribunale ha stabilito il mantenimento in euro 400 mensili).

Trib. Milano, sez. IX, decreto 15 aprile 2015

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI – DETERMINAZIONE – ESIGENZE DELLA PROLE – ESIGENZE ESSENZIALI – SUSSISTE – ESIGENZE SCOLASTICHE, SOCIALI, SANITARIE, SPORTIVE – SUSSISTE – STATO DI DISOCCUPAZIONE – ESONERO DAL MANTENIMENTO - ESCLUSIONE (artt. 147, 316-bis c.c.)

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali; pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. La disoccupazione del genitore non convivente con i figli può giustificare, al più, che il mantenimento indiretto sia cd. onnicomprensivo, ponendo integralmente a carico dell'altro genitore, le spese cd. extra (*nel caso di specie il Tribunale ha posto a carico della madre non convivente l'obbligo di pagare il mantenimento del figlio in complessivi euro 300 mensili*).

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 15 maggio 2015

MANTENIMENTO DEI FIGLI – ASSEGNO CD. PEREQUATIVO - ASSEGNO INDIRETTO A CARICO DEL GENITORE CONVIVENTE CON I FIGLI, IN FAVORE DEI FIGLI STESSI PER IL TEMPO IN CUI SONO CON L'ALTRO GENITORE – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (337-ter c.c.)

Nel caso di evidente disparità di condizioni economiche tra i genitori, il genitore non convivente (genitore con il quale, dunque, i figli non convivono in modo prevalente), può comunque essere titolare di un limitato assegno di mantenimento indiretto per la prole, per il tempo in cui i fanciulli sono con lui (cd. assegno perequativo); assegno che può essere fissato dal giudice, in particolare, dove il genitore non convivente sia privo di occupazione.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 1 luglio 2015

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI – VERSAMENTO IN DODICI MENSILITÀ – SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO NEL MESE DI AGOSTO QUANDO LA PROLE STA CON IL PADRE – ESCLUSIONE (ART. 337-TER C.C.)

Il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: ogni anno, in via anticipata, il padre è tenuto a versare alla madre l'importo stabilito. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il giudice può, però, stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, in linea con la previsione che può assistere le obbligazioni pecuniarie in generale. Ciò soprattutto dove sia lo stesso debitore a richiederlo. Da qui la prassi di fissare l'assegno di mantenimento dei figli secondo rate mensili (12). Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi in genere) è

ipotizzabile poiché quell'importo non costituisce altro se non la "rata" della somma globale che va somministrata per quella periodicità.

MATRIMONIO

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 6 maggio 2015

MATRIMONIO – CELEBRATO DA PERSONA NON LIBERA DI STATO – NULLITÀ – SUSSISTE – INDENNITÀ EX ART. 129-BIS C.C. - PRESUPPOSTI (86, 117 c.c.)

E' nullo il matrimonio contratto da persona che non sia libera di stato; in questo caso, ai fini del riconoscimento della indennità di cui all'art. 129bis c.c. va accertata non solo la riferibilità oggettiva della causa d'invalidità al coniuge e la sua consapevolezza certa o probabile di essa, ma anche la circostanza che egli abbia posto in essere un comportamento, commissivo od omissivo, contrario al generale dovere di correttezza, il quale abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo (Cass. Sez. I 18.4.2013 n. 9484, Cass. Sez. I 27.4.1993 n. 4953) e che il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità (Cass. Sez. I 6.3.1996 n. 1780, Cass. Sez. I 24.8.1990 n. 8703).

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 marzo 2015

MATRIMONIO – ANNULLAMENTO EX ART. 120 C.C. – INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE – FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONIUGE – PROCESSO DECISIONALE VIZIATO – ANNULLAMENTO - SUSSISTE (art. 120 cod. civ.)

E' annullabile, ai sensi dell'art. 120 c.c., il matrimonio contratto da persona che, seppur non affetta da patologia incidente in modo determinante sulla capacità di comprendere il significato del negozio matrimoniale, sia stata portatrice di una fragilità che abbia interferito nei processi decisionali del nubendo rendendolo incapace non solo di rappresentarsi il significato del vincolo di prossima instaurazione ma anche, e soprattutto, la realtà effettiva della persona concreta scelta come coniuge: in particolare, l'annullamento consegue alla falsa rappresentazione del partner scelto, del quale non si è compresa la personalità e le reali intenzioni così venendo meno l'essenza stessa del legame matrimoniale su cui deve ricadere (in modo valido e consapevole) la volontà del nubendo.

MEDIAZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015

MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPUNZIONE DELL'ISTITUTO DAL DLGS 28 DEL 2010 AD OPERA DEL DL 69 DEL 2013 – PERSISTENZA DEL POTERE IN CAPO AL GIUDICE - SUSSISTE (ART. 5 DLGS 28 DEL 2010)

La nuova formulazione normativa dell'art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l'espunzione dell'istituto della cd. mediazione demandata dal giudice (a seguito del d.l. 69 del 2013), pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell'ambito dei normali poteri di *governance* giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell'attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015

MEDIAZIONE CIVILE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPERIBILITÀ IN PROCESSI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI – POSSIBILITÀ – SUSSISTE - CONDIZIONI (ART. 5 DLGS 28 DEL 2010)

La presenza del «diritto indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un *habitat* processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili. L'eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l'interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 14 ottobre 2015 (Est. Enrica Manfredini)

CONTROVERSIA INSTAURATA DALL'EX CONIUGE PER LA QUOTA DEL TFR – MEDIAZIONE CIVILE – APPLICABILITÀ – SUSSISTE (art. 5 dlgs 28 del 2010)

L'istituto della mediazione civile, previsto dall'art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile. In particolare, è applicabile alla controversia instaurata dalla ex moglie affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all'ex marito. Si versa, infatti, in una lite che ha ad oggetto un diritto di credito, seppur nel contesto più ampio di un conflitto familiare.

MISURE DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 settembre 2015

MISURE DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE – ACCORDI DI DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO – DICHIARAZIONE RESA DAI CONIUGI – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – IMPUGNABILITÀ - SUSSISTE (art. 95, d.P.R. 396 del 2000; art. 12 d.l. 132 del 2014)

L’art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall’art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch’esso generale: contro il rifiuto «dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 settembre 2015

MISURE DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE – ACCORDI DI DIVORZIO CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO – DICHIARAZIONE RESA DAI CONIUGI – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE – NECESSARIA IMPUGNAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI - SUSSISTE (art. 95, d.P.R. 396 del 2000; art. 12 d.l. 132 del 2014)

Il rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di marito e moglie per ottenere lo scioglimento del loro matrimonio deve essere impugnato da entrambi coniugi, trattandosi di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria. Se ad impugnare fosse solo uno dei coniugi, dovrebbe prendersi atto dell’acquiescenza dell’altro così potendosi predicare un difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) da parte di colui che impugni *uti singuli*.

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 19 gennaio 2016

ACCORDO DI DIVORZIO CONCLUSO DAVANTI AL SINDACO – PRESENZA DELLE PARTI PERSONALMENTE – AMMISSIBILITÀ DELLA PROCURA SPECIALE - SUSSISTE (Art. 12 D.L. 132 del 2014)

In materia di accordi ex art. 12 d.l. 132 del 2014, dinanzi all’ufficiale di Stato Civile i coniugi - così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa

ORDINI DI PROTEZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 marzo 2015 (Est. R. Muscio)

ORDINE DI PROTEZIONE EX ART. 342-BIS C.C. – RICHIESTO DAL FIGLIO NELL’INTERESSE DELLA MADRE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – ESCLUSIONE (art. 342-bis c.c.)

L’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all’art. 81 c.p.c. In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi. In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di *legitimatio ad causam*, rilevabile d’ufficio.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 marzo 2015 (Est. R. Muscio)

ORDINE DI PROTEZIONE EX ART. 342-BIS C.C. – PERSONA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - SUSSISTE (art. 342-bis c.c.)

In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l'ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall'amministratore previamente autorizzato dal giudice tutelare

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 maggio 2015

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PARTE AMMESSA AL BENEFICIO – NOMINA DI PIÙ DIFENSORI – CONSEGUENZE – REVOCA DELL'AMMISSIONE – SUSSISTE – INCOSTITUZIONALITÀ – MANIFESTA INFONDATEZZA (d.P.R. 115/2002)

Se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, più di un Avvocato (nel caso di specie, due) l'ammissione stessa deve essere revocata dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito patrocinio

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA – PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX ART. 2956 C.C. – APPLICABILITÀ – SUSSISTE – RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SUSSISTE (d.P.R. 115/2002)

Il diritto al compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione trattandosi di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell'ambito delle obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato direttamente e indirettamente dai contribuenti. Peraltro, occorre prendere atto della speciale conformazione che assume il procedimento liquidatorio: non è predicabile una "eccezione" di prescrizione poiché il Ministero non è parte della procedura di liquidazione e, conseguentemente, non potrebbe sollevare una *exceptio*. Trattandosi di obbligazioni pubbliche si giustifica quindi una attività officiosa del giudice che interviene per farsi carico della protezione degli interessi pubblici coinvolti

PROCEDIMENTI DI REVISIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 ottobre 2015

TUTELA RIMEDIALE EX ART. 710 C.P.C. – REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – RICHIESTA CONGIUNTA PER MODIFICARE ACCORDI CONTRATTUALI INCLUSI NELLA SEPARAZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE (art. 710 c.p.c.)

E' inammissibile la domanda congiunta dei coniugi separati per la modifica (ex art. 710 c.p.c.) di intese negoziali che seppur contenute negli accordi separativi esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e si collocano nell'alveo dei contratti atipici (come ad esempio, gli impegni dell'una parte a trasferire beni immobili all'altra). Il ricorso allo strumento ex art. 710 c.p.c. non si giustifica per modificare il contenuto degli accordi negoziali: così facendo, questo rimedio giurisdizionali si tradurrebbe nell'utilizzo improprio di un istituto eccezionale a fini squisitamente privatistici e contrattuali.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 settembre 2015

TUTELA RIMEDIALE EX ART. 710 C.P.C. – REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – RICHIESTA CONGIUNTA PER MODIFICARE ACCORDI CONTRATTUALI INCLUSI NELLA SEPARAZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE (art. 710 c.p.c.)

E' inammissibile la domanda congiunta dei coniugi separati per la modifica (ex art. 710 c.p.c.) di intese negoziali che seppur contenute negli accordi separativi esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e si collocano nell'alveo dei contratti atipici (come ad esempio, gli impegni dell'una parte a trasferire beni immobili all'altra). Il ricorso allo strumento ex art. 710 c.p.c. non si giustifica per modificare il contenuto degli accordi negoziali: così facendo, questo rimedio giurisdizionali si tradurrebbe nell'utilizzo improprio di un istituto eccezionale a fini squisitamente privatistici e contrattuali.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 luglio 2015

RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI STABILITE DAI GENITORI – AZIONE EX ART. 337-QUINQUIES C.C. – ATTO FORMALMENTE MODIFICATIVO MA SOSTANZIALMENTE IMPUGNATORIO – ELUSIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE – EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ (art. 337-quinquies c.c.)

Il ricorso ex art. 337-quinquies c.c. è inammissibile ove si traduca nell'esercizio anomalo e non consentito dello strumento della revisione, per essere stato utilizzato ai fini della impugnazione di una pregressa recente decisione giurisdizionale, così integrando gli estremi di una impugnazione sostanziale.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 maggio 2015

SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI – TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA IN ITALIA – CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 9 l. div.)

Ai fini della modifica della sentenza di divorzio pronunciata da un Autorità Giudiziaria Straniera è preliminare la trascrizione della suddetta pronuncia, trascrizione che, pur non avendo valenza costitutiva ai fini della validità ed efficacia della pronuncia in quanto tale, è necessaria nel sistema del diritto internazionale privato, come modificato dalla legge 218/95 che ha introdotto il riconoscimento automatico delle pronunce straniere, per la verifica del rispetto dei requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano (art. 64 della legge 218/95), verifica demandata nel nuovo sistema del diritto internazionale privato all'Ufficiale dello Stato Civile salve le ipotesi di cui all'art. 67 della legge 218/95 e che in ogni caso non può essere compiuta nell'ambito del procedimento di revisione.

PROCESSO CIVILE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 giugno 2015

SPESE PROCESSUALI – DIFESE DELLA PARTE VITTORIOSA RISULTATE MANIFESTAMENTE FONDATE – SOCCOMBENZA CD. QUALIFICATA – EFFETTI – AZIONE EX ART. 710 C.P.C. MANIFESTAMENTE INFONDATA – CONDANNA EX ART. 96 COMMA III C.P.C. - SUSSISTE (art. 4 comma 8 DM 55/2014)

Le spese processuali possono essere incrementate (nel caso di specie, nella misura di 1/3), ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014, nel caso in cui le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate. Inoltre, nel caso in cui sia promossa azione ex art. 710 c.p.c., palesemente infondata, il ricorrente può essere condannato per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma III c.p.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 febbraio 2016 n. 1432

PROCESSO CIVILE TELEMATICO – DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO (NEL CASO DI SPECIE, COMPARSA CONCLUSIONALE) – DEPOSITO DI UN DOCUMENTO CHE COSTITUISCE LO SCANNER DI UNA IMMAGINE IN LUOGO DI FILE PDF – VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE – SUSSISTE – CONSEGUENZE PROCESSUALI – INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO – ESCLUSIONE (DM 44 del 2001)

In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, *l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini.* Ciò significa che l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumulate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo. Giova ricordare, infatti, che lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti. Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa. Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 giugno 2015

AMPIEZZA DEGLI ATTI DI PARTE – SINTETICITÀ – NECESSITÀ – SUSSISTE – ATTI ECCESSIVAMENTE LUNGI SENZA CONTENUTI QUALITATIVAMENTE APPREZZABILI – VALUTAZIONE NEGATIVA - SUSSISTE (artt. 175 c.p.c., 111 Cost.)

Non rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti sovrabbondanti. Inoltre, le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere *tout court* valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa»

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 12 maggio 2015

AMPIEZZA DEGLI ATTI DI PARTE – SINTETICITÀ – NECESSITÀ – SUSSISTE – ATTI ECCESSIVAMENTE LUNGI – MANCANZA DI COLLABORAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL "GIUSTO PROCESSO" - SUSSISTE (artt. 175 c.p.c., 111 Cost.)

Le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere *tout court* valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 giugno 2015

DICHIARAZIONI SCRITTE DI TESTI PRODOTTI DALLE PARTI – MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 257-bis c.p.c.)

Le dichiarazioni testimoniali scritte prodotte dalle parti sono inammissibili: infatti, non si tratta di documenti, ma di una forma di surrettizia "testimonia scritta" che non è ammissibile, non sussistendo i presupposti e non essendo state rispettate le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 1 luglio 2015

RAPPORTO DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI – CONTESTAZIONE SPECIFICA – NECESSITÀ – SUSSISTE – ASSENZA DI CONTESTAZIONE – EFFETTI – PIENA PROVA - SUSSISTE (art. 115 c.p.c.)

In tanto il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento, in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale» (ex multis: Trib. Milano, 13 maggio 2015, est. Servetti; Trib. Milano, 17 luglio 2013, est. Muscio; Trib. Milano, 8 aprile 2013, est. Buffone); noto, il principio di non contestazione, enucleato nell'art. 115 c.p.c., ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, pure là dove sia contenuto in una prova documentale: in altri termini, il documento che sia prodotto in modo completo deve essere contestato specificamente oppure assume il valore di prova (arg. Cass. Civ., 28 maggio 2013 n. 13206). Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2015

SEPARAZIONE – DOMANDA DI ADDEBITO – TERMINE ULTIMO PER LA PROPOSIZIONE – MEMORIA INTEGRATIVA – SUSSISTE (art. 151 c.c.)

La domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, preclusioni che è compito del Giudice far rispettare essendo previste non solo a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico alla ragionevole durata e al regolare svolgimento del processo. L'unica peculiarità propria del giudizio di separazione derivante dalla particolare struttura del giudizio stesso, che prende le mosse con il ricorso ex art. 706 e la fase presidenziale cui segue la fase di cognizione vera e propria, è che il momento preclusivo ultimo per parte attrice per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 comma 3 c.p.c, il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6). Ciò a dire che se nel ricorso introduttivo la parte che già formula la domanda di addebito può esporre i fatti posti a suo fondamento in modo anche generico, nella memoria integrativa le circostanze fattuali a sostegno della domanda devono essere allegare in modo puntuale e specifico. La parte deve cioè indicare condotte specifiche e puntuali che valgano ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali e collocarle anche in modo preciso sotto il profilo del contesto temporale, atteso che tale ultimo aspetto è fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza e quindi della prova di un elemento costitutivo stesso della domanda di addebito che è il nesso di causalità tra la condotta violativa dell'obbligo e la crisi coniugale.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 19 maggio 2015

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – PROCEDIMENTO PERITALE – RELAZIONE DEL PERITO TRASMISSIONE ALLE PARTI – BOZZA – ESCLUSIONE – VERSIONE DEFINITIVA – SUSSISTE – MODIFICABILITÀ RISPETTO ALLA PERIZIA MANDATA AL GIUDICE - ESCLUSIONE (art. 195 c.p.c.)

Nel nuovo rito procedimentale di tipo peritale, disegnato dall'art. 195 c.p.c., non esiste alcuna BOZZA di consulenza: il consulente MANDA alle parti la VERSIONE DEFINITIVA e,

raccolte le loro osservazioni, AGGIUNGE le sue valutazioni. Trasmette, quindi, tutto poi al Giudice. Pertanto: la versione inviata alle parti per le loro osservazioni è già quella DEFINITIVA ed è essa relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni MODIFARLA ma potendo, invece, rendere chiarimenti nella risposta alle valutazioni. Se i difensori segnalano, che la perizia trasmessa alle parti è diversa da quella trasmessa al giudice, si registra una violazione dell'art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque convocato a chiarimenti.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 8 aprile 2015 n. 10488

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO – OBBLIGO DEL DEPOSITO TELEMATICO – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE (Reg. 1896/2006)

Nel caso di ingiunzione di pagamento europea, a norma del Regolamento CE 1896/2006, non si applica l'art. 16-bis d.l. 179/2012 e, pertanto, il ricorso per la pronuncia di ingiunzione monitoria deve essere presentato su supporto cartaceo e non telematico.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 3 aprile 2015

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE / DIVORZIO – INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA – ACCERTAMENTI – LEGGE 162 DEL 2014 – RILEVANZA - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

Ai sensi dell'art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898, il Tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall'art. 337-ter, comma VI, c.c., che ammette indagini nell'interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti di cui all'art. 5 l. div. (moglie) e di cui all'art. 337-ter c.c. (figli). In tempi recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all'art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto delle citate novità normative, il giudice della famiglia, per gli accertamenti tramite indagini di Polizia Tributaria, può delegare alla detta Autorità anche le verifiche portate dalle norme di nuovo conio.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 giugno 2015

COPPIA CARATTERIZZATA DA UN RAPPORTO DISFUNZIONALE DI TIPO “VITTIMA/CARNEFICE” – CONTINUE SEPARAZIONI E RIAPPACIFICAZIONI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AL COMUNE – NECESSITÀ - SUSSISTE

Nell'ipotesi in cui la coppia genitoriale sia caratterizzata da un funzionamento gravemente disfunzionale di tipo 'vittima/carnefice' e caratterizzata da altrettante disfunzionali separazioni/riappacificazioni, si impone l'affidamento dei figli all'ente terzo, non apparendo alcuno dei genitori idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. In questo caso, il giudice può rimettere ai Servizi Sociali l'adozione di ogni formale decisione finale --nel caso di insanabile contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi-- in merito alle scelte più importanti.

Trib. Milano, sez. X civ., decreto 24 aprile 2015

DIVIETO DI ESPATRIO – IN VIA CAUTELARE E URGENTE – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

In via d'urgenza e senza previa costituzione del contraddittorio, il Tribunale può assumere provvedimenti aventi *latu sensu* carattere cautelare, a garanzia del primario interesse del minore e volti ad escludere il rischio che possa il medesimo essere esposto a esperienze incongrue e comunque destabilizzanti; in particolare, in presenza di allegazioni tali da far ritenere ricorrente il rischio di sottrazione del minore, il Tribunale, in via provvisoria, può ordinare la consegna ad Ente terzo dei titoli validi per l'espatrio; il divieto d'espatrio; la limitazione del diritto di visita, nel senso che avvenga solo in territorio specifico, in ambito circoscritto.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 febbraio 2015

INIDONEITÀ TEMPORANEA DEI GENITORI AD OCCUPARSI DEL MINORE – COLLOCAMENTO PRESSO TERZI NON LEGATI DA VINCOLO DI PARENTALE - SUSSISTE (artt. 333, 337-ter, 337-ter cod. civ.)

Nel caso di temporanea inidoneità dei genitori ad occuparsi del figlio minore, il tribunale può disporre il collocamento provvisorio presso terzi.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 9 luglio 2015

SEPARAZIONE – INFEDELTÀ DEL MARITO – INCIDENZA SULLA PERSONA DEL MARITO COME “PADRE” – ESCLUSIONE – MOGLIE CHE “UTILIZZI” L’INFEDELTÀ COMMESSA DAL MARITO COME ARGOMENTO PER IMPEDIRGLI DI VEDERE I FIGLI – GRAVE VIOLAZIONE DEI DOVERI GENITORIALI - SUSSISTE (ART. 337-TER C.C.)

Non è sostenibile che un marito eventualmente fedifrago sia consequenzialmente un padre inadatto: la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio è certamente sanzionabile con l'addebito e finanche con l'azione risarcitoria; ma non giustifica affatto un affido monogenitoriale o una limitazione del diritto di visita del padre. Non solo: la madre che utilizzi l'infedeltà del marito come argomento per incidere sul rapporto genitoriale tra padre e figli, pone in essere una condotta scorretta e non allineata ai doveri genitoriali, come tale valutabile anche ai fini degli artt. 337-quater c.c. e 709-ter c.p.c.

SEPARAZIONE

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2015

SEPARAZIONE – DOMANDA DI ADDEBITO – GRAVI AGGRESSIONI ALLA PERSONA DEL CONIUGE (art. 151 c.c.)

Le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, traducendosi in un'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sè stesse causalmente rilevanti della crisi

coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” che il convenuto in questa sede non ha in alcun modo né allegato né provato. Inoltre, il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa